

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5571

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Presentato il 31 gennaio 2005

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1. *Il regime vigente.*

Il risarcimento dei danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi trasportati dalle navi è disciplinato da due Convenzioni internazionali: la Convenzione del

1969 sulla responsabilità civile per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi (*Civil Liability Convention, CLC*) e la Convenzione internazionale del 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi (*International Oil*

Pollution Compensation Fund, IOPC), ambedue ratificate dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 185, e successivamente modificate nel 1992 mediante due Protocolli entrati in vigore sul piano internazionale in data 30 maggio 1996 e per l'Italia in data 16 settembre 1999 in forza della legge 27 maggio 1999, n. 177, che autorizzava l'adesione.

Le suddette Convenzioni istituiscono un sistema di responsabilità a due livelli: il primo fondato sulla responsabilità oggettiva del proprietario della nave, il quale, peraltro, può contenerne l'entità entro limiti prestabiliti; il secondo imperniato su un Fondo finanziato dai destinatari degli idrocarburi, chiamato ad erogare un risarcimento aggiuntivo alle vittime dell'incidente, che non abbiano potuto ottenere un risarcimento completo del danno dal proprietario della nave.

Il massimale di responsabilità di detto Fondo, comprensivo della somma a carico del proprietario, è stato fissato in 135 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP Unità di conto), aumentato a 203 milioni di DSP mediante una risoluzione del Comitato giuridico dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in data 18 ottobre 2000.

Il contenuto delle due Convenzioni, in particolare di quella IOPC, che rappresenta il precedente immediato del Protocollo, è più ampiamente illustrato nella nota di analisi tecnico-normativa.

2. Il negoziato.

Negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell'incidente dell'Erika nel dicembre del 1999, la comunità internazionale, ritenendo insufficiente il sistema dell'IOPC *Fund*, ha ravvisato la necessità di creare un meccanismo complementare in grado di garantire alle vittime di inquinamento da idrocarburi un più congruo risarcimento per le perdite o i danni subiti. Di conseguenza lo stesso Fondo nel febbraio del 2000 ha istituito un gruppo di lavoro intersessionale per una modifica incisiva del regime vigente.

A conclusione dei lavori del predetto gruppo, il 19 ottobre 2001, l'Assemblea del

Fondo ha approvato la bozza del testo del Protocollo alla Convenzione internazionale del 1992 (di seguito denominato « Protocollo »), che è stato infine fatto il 16 maggio 2003, a conclusione di un'apposita Conferenza diplomatica tenutasi presso l'IMO, alla quale ha partecipato attivamente una delegazione italiana.

Durante la fase del negoziato un ruolo importante è stato svolto dagli organi competenti dell'Unione europea su un duplice piano di intervento.

Infatti, da un lato, la Commissione di Bruxelles, fin dal 2000, aveva sostenuto la necessità e l'urgenza di un aumento sensibile dei vigenti massimali di risarcimento, avanzando la proposta, approvata dal Parlamento, di un regolamento comunitario istitutivo di un Fondo (COPE) per integrare il regime internazionale esistente, ovviamente destinato ad operare nell'ambito degli Stati dell'Unione. Senonché il Consiglio dei Ministri dei trasporti, soprattutto a seguito dell'incidente della *Prestige*, negli ultimi mesi del 2002 ha assunto una posizione più avanzata, subito confermata dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo, al termine del quale gli Stati membri si impegnarono a sostenere, in sede di conferenza diplomatica IMO, l'istituzione di un Fondo complementare capace di coprire danni fino a un massimale di 1.000 milioni di euro ed a ratificare il futuro Protocollo.

D'altro canto la Commissione, preso atto che il testo in discussione di detto Protocollo conteneva agli articoli 7 e 8 disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione di sentenze, di competenza esclusiva dell'Unione e disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, vincolante per gli Stati membri, si adoperò per partecipare al negoziato IMO. Peraltro, data la natura peculiare del Protocollo, strettamente connesso al regime delle due Convenzioni del 1992 e, come tale, accessibile soltanto agli Stati già Parte delle predette Convenzioni, la Commissione non ha potuto ottenere di diventare contraente del nuovo accordo, e tuttavia riuscì a promuovere la presentazione di

una proposta, poi accettata, di aggiungere all'articolo 8 un nuovo paragrafo 2 che facoltizza gli Stati Parte del Protocollo ad applicare norme diverse sul riconoscimento e nell'esecuzione di sentenze purché tali da assicurare gli effetti voluti dal paragrafo 1. Il che, in pratica, consente agli Stati dell'Unione di rispettare nei rapporti reciproci quanto disposto dal regolamento (CE) n. 44/2001.

A conclusione del suddetto laborioso intervento, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in data 2 marzo 2004 la decisione 2004/246/EC con cui gli Stati membri sono stati autorizzati a firmare, ratificare o aderire al Protocollo in esame nell'interesse dell'Unione, e invitati ad adottare tutte le misure necessarie per esprimere il loro consenso al riguardo quanto prima.

3. *Illustrazione del contenuto del Protocollo.*

Dopo i primi due articoli (definizioni e istituzione del Fondo complementare, dotato di personalità giuridica) l'articolo 3 delimita il campo di applicazione del Protocollo ai danni da inquinamento prodotti:

a) nel territorio di uno Stato contraente, incluse le acque territoriali;

b) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita conformemente al diritto internazionale, o, qualora uno Stato contraente non abbia fissato tale zona, in una fascia di mare, situata al di là delle acque territoriali di detto Stato contraente e ad esse contigua, conformemente al diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali.

L'articolo 4 precisa, inoltre, che hanno diritto al risarcimento quei soggetti che hanno subito un danno da inquinamento e non hanno potuto ottenere un risarcimento completo e adeguato per una richiesta di danni dichiarata ricevibile, ai sensi della Convenzione del Fondo del

1992, e stabilisce in 750 milioni di DSP il massimale di risarcimento comprensivo di quello spettante al danneggiato in base alla Convenzione CLC.

Ai sensi dell'articolo 5, quando l'ammontare delle richieste dichiarate ricevibili ai sensi delle due Convenzioni del 1992 supera l'ammontare complessivo del risarcimento pagabile, la somma disponibile è distribuita in modo tale che la proporzione tra la richiesta ricevibile e l'ammontare del risarcimento effettivamente ottenuto dal ricorrente ai sensi del Protocollo sia identica per tutti i ricorrenti.

L'articolo 6 stabilisce che i diritti di risarcimento nei confronti del Fondo complementare si estinguono solo se si estinguono anche nei confronti del Fondo del 1992 e che la richiesta presentata al Fondo del 1992 è considerata come presentata dallo stesso ricorrente al Fondo complementare.

L'articolo 7 prevede che, quando un incidente abbia causato danni da inquinamento sul territorio di uno Stato Parte, le domande di risarcimento contro il Fondo complementare potranno essere promosse soltanto davanti ai tribunali di detto Stato. Esso, precisa, inoltre che, qualora un'azione di risarcimento per danni da inquinamento sia stata promossa contro il proprietario della nave, ai sensi della Convenzione CLC del 1992, di uno Stato contraente, detto tribunale ha competenza giurisdizionale esclusiva in qualsiasi azione di risarcimento nei confronti del Fondo complementare in relazione allo stesso danno.

Secondo l'articolo 8, paragrafo 1, qualsiasi sentenza emessa nei confronti del Fondo complementare da un tribunale competente, conformemente all'articolo 7, diventa esecutiva in ogni Stato contraente alle stesse condizioni di cui all'articolo X della Convenzione CLC del 1992, quando la sentenza è diventata esecutiva nello Stato di origine e non vi può più essere soggetta alle forme ordinarie di ricorso. Lo stesso articolo, al paragrafo 2, per le ragioni già esposte in precedenza al punto 2, autorizza gli Stati Parte ad applicare regole diverse da quelle previste al para-

grafo 1, purché siano idonee ad ottenere sostanzialmente lo stesso risultato.

L'articolo 9 disciplina le varie ipotesi nelle quali il Fondo complementare può surrogarsi nei diritti che il soggetto da esso risarcito poteva far valere nei confronti di terzi.

L'articolo 10, che apre il capitolo sul sistema di contribuzione del Fondo, prevede che, in relazione ad ogni Stato contraente, i contributi annui al Fondo stesso sono versati da ogni soggetto che nell'anno abbia ricevuto in totale quantità superiori a 150.000 tonnellate di: *a)* idrocarburi assoggettati a contributi, trasportati via mare e scaricati direttamente in un porto o in un terminale dello stesso Stato; *b)* idrocarburi assoggettati a contributi, trasportati via mare e scaricati in un porto o un terminale di uno Stato non contraente, ma trasferiti successivamente sul territorio di uno Stato Parte.

Le disposizioni successive, dall'articolo 11 all'articolo 15, stabiliscono: *a)* le modalità contabili con le quali l'Assemblea decide l'ammontare totale dei contributi da imporre e il direttore del Fondo calcola l'importo annuo a carico dei soggetti di cui all'articolo 10; *b)* l'obbligo degli Stati Parte di comunicare al direttore del Fondo le informazioni sugli idrocarburi ricevuti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione del Fondo del 1992 e le sanzioni applicabili, in caso di inosservanza dell'obbligo stesso.

Quanto all'organizzazione del Fondo, l'articolo 16 stabilisce che esso dispone di un'Assemblea e di un Segretariato presieduto da un direttore e che a detti organi si applicano gli articoli da 17 a 20 e da 28 a 33 della Convenzione del Fondo del 1992. L'articolo 18 introduce un'importante disposizione transitoria, a favore della quale si è fortemente battuta la Delegazione italiana nella Conferenza del 2003, in considerazione della nostra posizione di secondo Stato contributore dopo il Giappone. Tale norma stabilisce che l'ammontare complessivo dei contributi pagabili dai contribuenti di un unico Stato Parte in relazione a un determinato anno di calendario non potrà essere superiore al

20 per cento dei contributi totali dovuti al Fondo. Tale clausola (chiamata «*cap-ping*») avrà una durata non superiore a dieci anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo.

Le clausole finali (articoli da 19 a 31) dettano le norme rituali in materia di firma, ratifica, adesione, entrata in vigore, revisione, modifica, denuncia, cessazione del Protocollo, prima sessione e sessioni straordinarie dell'Assemblea, liquidazione del Fondo. In particolare l'articolo 21 stabilisce che il Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui almeno otto Stati lo abbiano firmato senza riserve o abbiano depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, e il Segretario generale dell'IMO abbia ricevuto dal direttore del Fondo informazione che, nell'anno di calendario precedente, i soggetti tenuti a contribuire hanno ricevuto un totale di almeno 450 milioni di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributi.

4. Normativa di attuazione.

Il presente disegno di legge contiene oltre ai primi due articoli, in forza dei quali è autorizzata l'adesione al Protocollo e viene dato l'ordine di esecuzione del medesimo, disposizioni dirette ad assicurare l'osservanza di alcuni obblighi imposti agli Stati Parte dall'atto internazionale.

In particolare:

L'articolo 3 richiama il contenuto delle disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, in quanto gli adempimenti ivi previsti (comunicazione al Ministero competente da parte dei destinatari degli idrocarburi delle informazioni sui quantitativi annualmente importati e tenuta da parte dello stesso Ministero di un elenco delle suddette persone con successivo invio dei relativi dati all'amministrazione del Fondo) sono identici a quelli richiesti dal Protocollo in esame. L'unica esigenza ulteriore da garantire è che le informazioni del Ministero delle attività produttive pervengano anche al direttore

del Fondo complementare che può essere persona diversa da quella del Fondo del 1992;

l'articolo 4 individua gli organi giurisdizionali competenti a conoscere le cause di risarcimento promosse dai danneggiati contro il Fondo complementare;

l'articolo 5 prevede espressamente la sanzione pecuniaria per il mancato pagamento dei contributi dovuti al Fondo complementare negli ammontari deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità previste dall'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo in esame, in quanto si tratta di contributi distinti da quelli dovuti al Fondo del 1992, anche se la misura della sanzione stessa è identica a quella stabilita

dall'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504;

l'articolo 6 attualizza i contenuti di due norme del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, specificando che il testo iniziale delle Convenzioni CLC e IOPC è stato successivamente sostituito per intero dalle Convenzioni del 1992 e sostituendo il rinvio effettuato per i profili procedurali dall'articolo 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, da tempo abrogata, con il rinvio agli articoli pertinenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il presente intervento si rende necessario per permettere all'Italia di aderire al Protocollo del 2003 sull'istituzione del Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi dotato di una disponibilità finanziaria molto più elevata rispetto a quella del vigente Fondo del 1992.

B) Analisi del quadro normativo.

1) Normativa internazionale in vigore.

Come menzionato nella relazione illustrativa, le due Convenzioni vigenti nella materia oggetto del Protocollo in esame sono: quella sulla responsabilità civile del proprietario della nave, adottata nel 1969, e quella istitutiva di un Fondo internazionale, adottata nel 1971, modificate da due Protocolli del 1992, che devono essere letti e interpretati insieme al testo delle due Convenzioni come un unico strumento.

Le principali disposizioni contenute nei due atti internazionali sono le seguenti:

a) Responsabilità civile del proprietario.

Il proprietario di una nave che trasporta idrocarburi è responsabile dei danni provocati da perdita o fuoriuscita di detti idrocarburi che si verificano sul territorio di uno Stato Parte (incluso il mare territoriale) e nella zona economica esclusiva, nonché delle spese sostenute per le misure dirette a prevenire o ridurre detti danni, salve alcune ipotesi di esclusione connesse a eventi estranei alla volontà del proprietario (atti di guerra o militari, catastrofi naturali, azioni od omissioni dolose di un terzo).

Il proprietario medesimo può ridurre la sua responsabilità entro limiti prestabiliti che vanno, in relazione alla stazza della nave, da un minimo di 4.510.000 a un massimo di 89.700.000 di DSP.

b) Istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento.

Il Fondo è istituito per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi verificatisi sul territorio di uno Stato Parte, ivi incluso il mare territoriale, o nella sua zona economica esclusiva, tutte le volte che il danneggiato non possa ottenere pieno e adeguato ristoro del danno subito mediante il ricorso ai rimedi consentiti dalla Convenzione CLC per incapacità totale o parziale del proprietario o dell'assicuratore di adempiere i loro obblighi o per eccedenza del

danno rispetto ai limiti fissati dall'articolo V di detta convenzione (articoli 2 e 3).

Il Fondo, inoltre, non è obbligato al risarcimento, se prova che l'inquinamento sia stato causato da un evento bellico o simile, o da una nave appartenente a uno Stato e da questo usata a fini non commerciali, e qualora risulti che il danno è stato provocato da azione od omissione dolosa o colposa dello stesso danneggiato.

Il massimale di responsabilità per ogni incidente è stabilito in modo che la somma totale da versare al danneggiato, ivi compreso l'importo effettivamente corrisposto dal proprietario, non sia superiore ai 203.000.000 di DSP. Lo stesso massimale vale per il risarcimento di danni provocati da un evento naturale eccezionale e inevitabile.

Qualora l'importo totale delle richieste di danno sia superiore ai suddetti massimali, la somma disponibile viene ripartita proporzionalmente tra i vari richiedenti (articolo 4).

Qualsiasi azione contro il Fondo per risarcimento dei danni va promossa davanti ai tribunali competenti dello Stato sul cui territorio è avvenuto l'incidente (criterio previsto dall'articolo IX della Convenzione CLC). Ove un'azione sia stata promossa contro il proprietario di una nave ai sensi del citato articolo, il tribunale adito ha competenza esclusiva anche per le azioni contro il Fondo (articolo 7).

I contributi annui dovuti al Fondo sono corrisposti per ogni Stato Parte da qualunque soggetto abbia ricevuto, nell'anno di calendario pertinente, un totale di quantità di carburante superiore a 150.000 tonnellate (articolo 10).

L'Assemblea del Fondo decide ogni anno l'importo totale dei contributi da riscuotere per fare fronte al versamento dei risarcimenti dovuti ed al pagamento delle spese, e il direttore calcola, per ciascuno Stato contraente, l'importo del contributo annuo a carico dei singoli soggetti a ciò tenuti. La decisione è presa sulla base di un bilancio annuale contenente la previsione delle entrate e delle spese del Fondo (articolo 12).

Ogni Stato Parte è tenuto, secondo norme dettate in apposito regolamento, a comunicare al direttore del Fondo i nominativi e gli indirizzi delle persone chiamate, ai sensi dell'articolo 10, a versare contributi al Fondo, e, ove non adempia a tale obbligo, e da ciò consegua una perdita finanziaria per il Fondo, è tenuto a risarcire tale perdita (articolo 15).

2) Normativa nazionale vigente.

Le due Convenzioni sopra illustrate, nella versione originaria del 1969-1971, furono ratificate con la legge 6 aprile 1977, n. 185, e trasposte nell'ordinamento interno, per la parte prevalente delle loro disposizioni aventi carattere precettivo, in forza dell'ordine di esecuzione contenuto nella citata legge, la quale però delegava anche il Governo ad emanare norme di attuazione per alcuni aspetti specifici. A tali fini venne emanato il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, il quale stabiliva per quanto attiene al Protocollo del 1971:

l'obbligo dei destinatari degli idrocarburi di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i quantitativi di idrocarburi di volta in volta ricevuti (articolo 9);

l'obbligo del predetto Ministero di tenere un elenco dei destinatari degli idrocarburi per quantitativi superiori a 150.000 tonnellate annue e di provvedere alle necessarie comunicazioni all'amministrazione del Fondo (articolo 10);

l'individuazione del tribunale competente a conoscere le cause per danni promosse contro il Fondo (articolo 11);

la sanzione pecuniaria in caso di mancato pagamento dei contributi dovuti al Fondo, nonché le autorità competenti ad irrogarla e le modalità di accertamento e di riscossione (articolo 12).

I due Protocolli del 1992 che hanno modificato ed incorporato le precedenti Convenzioni sono stati ratificati, senza norme di attuazione, con la legge 27 maggio 1999, n. 177.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Come si evince dal punto 2 della lettera B) le principali modifiche introdotte dal Protocollo al regime vigente sono sostanzialmente le seguenti:

istituzione del Fondo complementare, con personalità giuridica riconosciuta in ogni Stato Parte abilitato a risarcire i danni da inquinamento da idrocarburi nelle aree già individuate dalle norme precedenti;

aumento dell'importo complessivo del risarcimento entro un massimale non eccedente 750.000.000 di DSP;

facoltà per lo Stato Parte di introdurre nel suo ordinamento regole diverse da quelle generali previste dalla Convenzione del Fondo del 1992 in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, sempre che dette regole assicurino lo stesso risultato garantito dal regime generale;

sospensione e successivo rifiuto definitivo di qualsiasi risarcimento di danni da parte del Fondo per un incidente verificatosi sul territorio di uno Stato Parte, finché gli obblighi di comunicazione a carico di detto Stato non siano stati soddisfatti per tutti gli anni precedenti all'incidente.

D) Conformità alla Costituzione.

Le clausole del Protocollo risultano conformi alla Costituzione in quanto rafforzano il regime di tutela dei diritti dei creditori, aumentando notevolmente il « *plafond* » disponibile per il risarcimento dei danni da loro subiti.

E) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Al riguardo si rinvia a quanto esposto nella relazione illustrativa, al punto 2, da cui risulta che il Consiglio dell'Unione europea, pur avendo riscontrato una difformità di disciplina in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze tra gli articoli 7 e 8 del Protocollo e il regolamento (CE) n. 44/2001, con decisione 2004/246/EC del 2 marzo 2004 ha autorizzato gli Stati membri a ratificare o aderire al Protocollo in esame, sollecitandoli a farlo al più presto.

F) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il provvedimento non ha alcuna incidenza sulle competenze regionali.

G) Modifiche legislative e oneri finanziari.

Le modifiche normative da apportare alla legislazione vigente sono state ampiamente illustrate al punto 4 della relazione illustrativa.

Nel provvedimento non si prevede alcuna clausola di copertura finanziaria, in quanto dall'esecuzione del Protocollo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, né aggravii di altro genere per l'Amministrazione, essendo gli adempimenti a suo carico già previsti dalle vigenti Convenzioni del 1992.

H) Tecnica normativa seguita.

Il Protocollo è stato adottato dalla Conferenza internazionale svoltasi a Londra in sede IMO dal 28 aprile al 16 maggio 2003, alla quale ha partecipato una delegazione italiana.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*A) Ambito dell'intervento.**1. Motivazioni che hanno condotto alla stipula del Protocollo.*

Con la stipula del Protocollo si è messo a punto uno strumento tendente a garantire che le vittime da inquinamento da idrocarburi siano risarcite pienamente per le perdite e i danni subiti a seguito di un incidente, aumentando notevolmente il massimale disponibile a tale scopo sulla base delle due Convenzioni CLC e del Fondo del 1992.

2. Soggetti diretti del Protocollo.

Soggetti diretti del Protocollo sono:

a) il Fondo complementare, dotato di personalità giuridica, e i suoi organi, gli Stati Parte che sono tenuti a comunicare al Fondo le informazioni relative ai soggetti (nomi e residenza) che hanno l'obbligo di versare i contributi ai sensi dell'articolo 10;

b) altra categoria particolare di soggetti diretti sono gli operatori economici che abbiano ricevuto nel corso dell'anno di riferimento un quantitativo di idrocarburi per un totale superiore a 150.000 tonnellate.

3. Soggetti beneficiari del Protocollo.

Soggetti beneficiari del Protocollo sono tutti gli enti pubblici e privati e i singoli cittadini che subiscano danni e perdite derivanti da inquinamento da idrocarburi e che potranno ottenere il risarcimento pieno degli stessi grazie alle rilevanti nuove disponibilità del Fondo.

4. Modalità di attuazione.

Gli articoli da 10 a 13 del Protocollo stabiliscono le modalità che devono essere rispettate da ciascuno Stato Parte e dagli operatori economici nello stesso residenti per provvedere agli adempimenti e soddisfare gli obblighi loro imposti relativamente al versamento dei contributi, richiamando anche le prescrizioni dettate in materia dagli articoli 13 e 14 della Convenzione del 1992 sul Fondo.

B) Obiettivi e risultati attesi.

L'obiettivo del Protocollo è di assicurare il più alto e soddisfacente risarcimento dei danni subiti da persone fisiche ed enti a causa di inquinamento da idrocarburi e di accelerare le procedure di esame ed accoglimento delle relative istanze.

C) Impatto diretto e indiretto nell'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

Nessun aggravio deriva dal Protocollo per l'Amministrazione interessata, poiché gli adempimenti a suo carico sono già previsti dalla vigente Convenzione del 1992, per cui è da escludere qualsiasi ipotesi di creazione di nuove strutture amministrative.

D) Impatto sui destinatari diretti di cui alla lettera A), numero 2), punto b).

A seguito dell'ingente aumento del massimale di risarcimento da parte del Fondo ai danneggiati da un incidente, i soggetti in epigrafe dovranno sopportare l'onere del versamento di contributi annui molto superiori a quelli attuali in caso di incidenti (contributi che peraltro varieranno a seconda del numero degli Stati grandi contributori che diverranno Parte del Protocollo).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione all'adesione).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, di seguito denominato « Protocollo », a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

ART. 3.

(Adempimenti dei destinatari di idrocarburi e del Ministero delle attività produttive).

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dagli articoli 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del Protocollo, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

2. Il Ministero delle attività produttive trasmette le informazioni previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978 anche al direttore del Fondo complementare di cui all'articolo 1.

ART. 4.

(Competenze giurisdizionali).

1. Le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi nei confronti del Fondo complementare sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si è verificato l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali è competente il tribunale preventivamente adito.

ART. 5.

(Sanzioni pecuniarie).

1. In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo complementare entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, come determinato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto, aumentabile fino al triplo nei casi di particolare gravità.

2. Alla violazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 12, commi dal quarto al nono, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

ART. 6.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « convenzione sulla responsabilità civile » e: « convenzione sul Fondo per l'indennizzo », ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Convenzione sulla responsabilità civile del 1992 » e « Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992 »;

b) il nono comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano gli articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOL OF 2003 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE
ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR
OIL POLLUTION DAMAGE, 1992**

THE CONTRACTING STATES TO THE PRESENT PROTOCOL,

BEARING IN MIND the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 (hereinafter "the 1992 Liability Convention"),

HAVING CONSIDERED the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 (hereinafter "the 1992 Fund Convention"),

AFFIRMING the importance of maintaining the viability of the international oil pollution liability and compensation system,

NOTING that the maximum compensation afforded by the 1992 Fund Convention might be insufficient to meet compensation needs in certain circumstances in some Contracting States to that Convention,

RECOGNIZING that a number of Contracting States to the 1992 Liability and 1992 Fund Conventions consider it necessary as a matter of urgency to make available additional funds for compensation through the creation of a supplementary scheme to which States may accede if they so wish,

BELIEVING that the supplementary scheme should seek to ensure that victims of oil pollution damage are compensated in full for their loss or damage and should also alleviate the difficulties faced by victims in cases where there is a risk that the amount of compensation available under the 1992 Liability and 1992 Fund Conventions will be insufficient to pay established claims in full and that as a consequence the International Oil Pollution Compensation Fund, 1992, has decided provisionally that it will pay only a proportion of any established claim,

CONSIDERING that accession to the supplementary scheme will be open only to Contracting States to the 1992 Fund Convention,

Have agreed as follows:

General provisions

Article 1

For the purposes of this Protocol:

- 1 "1992 Liability Convention" means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992;

- 2 “1992 Fund Convention” means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992;
- 3 “1992 Fund” means the International Oil Pollution Compensation Fund, 1992, established under the 1992 Fund Convention;
- 4 “Contracting State” means a Contracting State to this Protocol, unless stated otherwise;
- 5 When provisions of the 1992 Fund Convention are incorporated by reference into this Protocol, “Fund” in that Convention means “Supplementary Fund”, unless stated otherwise;
- 6 “Ship”, “Person”, “Owner”, “Oil”, “Pollution Damage”, “Preventive Measures” and “Incident” have the same meaning as in article I of the 1992 Liability Convention;
- 7 “Contributing Oil”, “Unit of Account”, “Ton”, “Guarantor” and “Terminal installation” have the same meaning as in article 1 of the 1992 Fund Convention, unless stated otherwise;
- 8 “Established claim” means a claim which has been recognised by the 1992 Fund or been accepted as admissible by decision of a competent court binding upon the 1992 Fund not subject to ordinary forms of review and which would have been fully compensated if the limit set out in article 4, paragraph 4, of the 1992 Fund Convention had not been applied to that incident;
- 9 “Assembly” means the Assembly of the International Oil Pollution Compensation Supplementary Fund, 2003, unless otherwise indicated;
- 10 “Organization” means the International Maritime Organization;
- 11 “Secretary-General” means the Secretary-General of the Organization.

Article 2

- 1 An International Supplementary Fund for compensation for pollution damage, to be named “The International Oil Pollution Compensation Supplementary Fund, 2003” (hereinafter “the Supplementary Fund”), is hereby established.
- 2 The Supplementary Fund shall in each Contracting State be recognized as a legal person capable under the laws of that State of assuming rights and obligations and of being a party in legal proceedings before the courts of that State. Each Contracting State shall recognize the Director of the Supplementary Fund as the legal representative of the Supplementary Fund.

Article 3

This Protocol shall apply exclusively:

- (a) to pollution damage caused:
 - (i) in the territory, including the territorial sea, of a Contracting State, and

- (ii) in the exclusive economic zone of a Contracting State, established in accordance with international law, or, if a Contracting State has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured;
- (b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage.

Supplementary Compensation

Article 4

- 1 The Supplementary Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage if such person has been unable to obtain full and adequate compensation for an established claim for such damage under the terms of the 1992 Fund Convention, because the total damage exceeds, or there is a risk that it will exceed, the applicable limit of compensation laid down in article 4, paragraph 4, of the 1992 Fund Convention in respect of any one incident.
- 2 (a) The aggregate amount of compensation payable by the Supplementary Fund under this article shall in respect of any one incident be limited, so that the total sum of that amount together with the amount of compensation actually paid under the 1992 Liability Convention and the 1992 Fund Convention within the scope of application of this Protocol shall not exceed 750 million units of account.
(b) The amount of 750 million units of account mentioned in paragraph 2(a) shall be converted into national currency on the basis of the value of that currency by reference to the Special Drawing Right on the date determined by the Assembly of the 1992 Fund for conversion of the maximum amount payable under the 1992 Liability and 1992 Fund Conventions.
- 3 Where the amount of established claims against the Supplementary Fund exceeds the aggregate amount of compensation payable under paragraph 2, the amount available shall be distributed in such a manner that the proportion between any established claim and the amount of compensation actually recovered by the claimant under this Protocol shall be the same for all claimants.
- 4 The Supplementary Fund shall pay compensation in respect of established claims as defined in article 1, paragraph 8, and only in respect of such claims.

Article 5

The Supplementary Fund shall pay compensation when the Assembly of the 1992 Fund has considered that the total amount of the established claims exceeds, or there is a risk that the total amount of established claims will exceed the aggregate amount of compensation available under article 4, paragraph 4, of the 1992 Fund Convention and that as a consequence the Assembly of the 1992 Fund has decided provisionally or finally that payments will only be made for a proportion of any established claim. The Assembly of the Supplementary Fund shall then decide whether and to what extent the Supplementary Fund shall pay the proportion of any established claim not paid under the 1992 Liability Convention and the 1992 Fund Convention.

Article 6

- 1 Subject to article 15, paragraphs 2 and 3, rights to compensation against the Supplementary Fund shall be extinguished only if they are extinguished against the 1992 Fund under article 6 of the 1992 Fund Convention.
- 2 A claim made against the 1992 Fund shall be regarded as a claim made by the same claimant against the Supplementary Fund.

Article 7

- 1 The provisions of article 7, paragraphs 1, 2, 4, 5 and 6, of the 1992 Fund Convention shall apply to actions for compensation brought against the Supplementary Fund in accordance with article 4, paragraph 1, of this Protocol.
- 2 Where an action for compensation for pollution damage has been brought before a court competent under article IX of the 1992 Liability Convention against the owner of a ship or his guarantor, such court shall have exclusive jurisdictional competence over any action against the Supplementary Fund for compensation under the provisions of article 4 of this Protocol in respect of the same damage. However, where an action for compensation for pollution damage under the 1992 Liability Convention has been brought before a court in a Contracting State to the 1992 Liability Convention but not to this Protocol, any action against the Supplementary Fund under article 4 of this Protocol shall at the option of the claimant be brought either before a court of the State where the Supplementary Fund has its headquarters or before any court of a Contracting State to this Protocol competent under article IX of the 1992 Liability Convention.
- 3 Notwithstanding paragraph 1, where an action for compensation for pollution damage against the 1992 Fund has been brought before a court in a Contracting State to the 1992 Fund Convention but not to this Protocol, any related action against the Supplementary Fund shall, at the option of the claimant, be brought either before a court of the State where the Supplementary Fund has its headquarters or before any court of a Contracting State competent under paragraph 1.

Article 8

- 1 Subject to any decision concerning the distribution referred to in article 4, paragraph 3 of this Protocol, any judgment given against the Supplementary Fund by a court having jurisdiction in accordance with article 7 of this Protocol, shall, when it has become enforceable in the State of origin and is in that State no longer subject to ordinary forms of review, be recognized and enforceable in each Contracting State on the same conditions as are prescribed in article X of the 1992 Liability Convention.
- 2 A Contracting State may apply other rules for the recognition and enforcement of judgments, provided that their effect is to ensure that judgments are recognised and enforced at least to the same extent as under paragraph 1.

Article 9

- 1 The Supplementary Fund shall, in respect of any amount of compensation for pollution damage paid by the Supplementary Fund in accordance with article 4, paragraph 1, of this Protocol, acquire by subrogation the rights that the person so compensated may enjoy under the 1992 Liability Convention against the owner or his guarantor.

- 2 The Supplementary Fund shall acquire by subrogation the rights that the person compensated by it may enjoy under the 1992 Fund Convention against the 1992 Fund.
- 3 Nothing in this Protocol shall prejudice any right of recourse or subrogation of the Supplementary Fund against persons other than those referred to in the preceding paragraphs. In any event the right of the Supplementary Fund to subrogation against such person shall not be less favourable than that of an insurer of the person to whom compensation has been paid.
- 4 Without prejudice to any other rights of subrogation or recourse against the Supplementary Fund which may exist, a Contracting State or agency thereof which has paid compensation for pollution damage in accordance with provisions of national law shall acquire by subrogation the rights which the person so compensated would have enjoyed under this Protocol.

Contributions

Article 10

- 1 Annual contributions to the Supplementary Fund shall be made in respect of each Contracting State by any person who, in the calendar year referred to in article 11, paragraph 2(a) or (b), has received in total quantities exceeding 150,000 tons:
 - (a) in the ports or terminal installations in the territory of that State contributing oil carried by sea to such ports or terminal installations; and
 - (b) in any installations situated in the territory of that Contracting State contributing oil which has been carried by sea and discharged in a port or terminal installation of a non-Contracting State, provided that contributing oil shall only be taken into account by virtue of this sub-paragraph on first receipt in a Contracting State after its discharge in that non-Contracting State.
- 2 The provisions of article 10, paragraph 2, of the 1992 Fund Convention shall apply in respect of the obligation to pay contributions to the Supplementary Fund.

Article 11

- 1 With a view to assessing the amount of annual contributions due, if any, and taking account of the necessity to maintain sufficient liquid funds, the Assembly shall for each calendar year make an estimate in the form of a budget of:
 - (i) Expenditure
 - (a) costs and expenses of the administration of the Supplementary Fund in the relevant year and any deficit from operations in preceding years;
 - (b) payments to be made by the Supplementary Fund in the relevant year for the satisfaction of claims against the Supplementary Fund due under article 4, including repayments on loans previously taken by the Supplementary Fund for the satisfaction of such claims;

- (ii) Income
 - (a) surplus funds from operations in preceding years, including any interest;
 - (b) annual contributions, if required to balance the budget;
 - (c) any other income.
- 2 The Assembly shall decide the total amount of contributions to be levied. On the basis of that decision, the Director of the Supplementary Fund shall, in respect of each Contracting State, calculate for each person referred to in article 10, the amount of that person's annual contribution:
 - (a) in so far as the contribution is for the satisfaction of payments referred to in paragraph 1(i)(a) on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received in the relevant State by such person during the preceding calendar year; and
 - (b) in so far as the contribution is for the satisfaction of payments referred to in paragraph 1(i)(b) on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received by such person during the calendar year preceding that in which the incident in question occurred, provided that State was a Contracting State to this Protocol at the date of the incident.
- 3 The sums referred to in paragraph 2 shall be arrived at by dividing the relevant total amount of contributions required by the total amount of contributing oil received in all Contracting States in the relevant year.
- 4 The annual contribution shall be due on the date to be laid down in the Internal Regulations of the Supplementary Fund. The Assembly may decide on a different date of payment.
- 5 The Assembly may decide, under conditions to be laid down in the Financial Regulations of the Supplementary Fund, to make transfers between funds received in accordance with paragraph 2(a) and funds received in accordance with paragraph 2(b)

Article 12

- 1 The provisions of article 13 of the 1992 Fund Convention shall apply to contributions to the Supplementary Fund.
- 2 A Contracting State itself may assume the obligation to pay contributions to the Supplementary Fund in accordance with the procedure set out in article 14 of the 1992 Fund Convention.

Article 13

- 1 Contracting States shall communicate to the Director of the Supplementary Fund information on oil receipts in accordance with article 15 of the 1992 Fund Convention provided, however, that communications made to the Director of the 1992 Fund under article 15, paragraph 2, of the 1992 Fund Convention shall be deemed to have been made also under this Protocol.

- 2 Where a Contracting State does not fulfil its obligations to submit the communication referred to in paragraph 1 and this results in a financial loss for the Supplementary Fund, that Contracting State shall be liable to compensate the Supplementary Fund for such loss. The Assembly shall, on the recommendation of the Director of the Supplementary Fund, decide whether such compensation shall be payable by that Contracting State.

Article 14

- 1 Notwithstanding article 10, for the purposes of this Protocol there shall be deemed to be a minimum receipt of 1 million tons of contributing oil in each Contracting State.
- 2 When the aggregate quantity of contributing oil received in a Contracting State is less than 1 million tons, the Contracting State shall assume the obligations that would be incumbent under this Protocol on any person who would be liable to contribute to the Supplementary Fund in respect of oil received within the territory of that State in so far as no liable person exists for the aggregated quantity of oil received.

Article 15

- 1 If in a Contracting State there is no person meeting the conditions of article 10, that Contracting State shall for the purposes of this Protocol inform the Director of the Supplementary Fund thereof.
- 2 No compensation shall be paid by the Supplementary Fund for pollution damage in the territory, territorial sea or exclusive economic zone or area determined in accordance with article 3(a)(ii), of this Protocol, of a Contracting State in respect of a given incident or for preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage, until the obligations to communicate to the Director of the Supplementary Fund according to article 13, paragraph 1 and paragraph 1 of this article have been complied with in respect of that Contracting State for all years prior to the occurrence of that incident. The Assembly shall determine in the Internal Regulations the circumstances under which a Contracting State shall be considered as having failed to comply with its obligations.
- 3 Where compensation has been denied temporarily in accordance with paragraph 2, compensation shall be denied permanently in respect of that incident if the obligations to communicate to the Director of the Supplementary Fund under article 13, paragraph 1 and paragraph 1 of this article, have not been complied with within one year after the Director of the Supplementary Fund has notified the Contracting State of its failure to report.
- 4 Any payments of contributions due to the Supplementary Fund shall be set off against compensation due to the debtor, or the debtor's agents.

Organization and administration

Article 16

- 1 The Supplementary Fund shall have an Assembly and a Secretariat headed by a Director.
- 2 Articles 17 to 20 and 28 to 33 of the 1992 Fund Convention shall apply to the Assembly, Secretariat and Director of the Supplementary Fund.
- 3 Article 34 of the 1992 Fund Convention shall apply to the Supplementary Fund.

Article 17

- 1 The Secretariat of the 1992 Fund, headed by the Director of the 1992 Fund, may also function as the Secretariat and the Director of the Supplementary Fund.
- 2 If, in accordance with paragraph 1, the Secretariat and the Director of the 1992 Fund also perform the function of Secretariat and Director of the Supplementary Fund, the Supplementary Fund shall be represented, in cases of conflict of interests between the 1992 Fund and the Supplementary Fund, by the Chairman of the Assembly.
- 3 The Director of the Supplementary Fund, and the staff and experts appointed by the Director of the Supplementary Fund, performing their duties under this Protocol and the 1992 Fund Convention, shall not be regarded as contravening the provisions of article 30 of the 1992 Fund Convention as applied by article 16, paragraph 2, of this Protocol in so far as they discharge their duties in accordance with this article.
- 4 The Assembly shall endeavour not to take decisions which are incompatible with decisions taken by the Assembly of the 1992 Fund. If differences of opinion with respect to common administrative issues arise, the Assembly shall try to reach a consensus with the Assembly of the 1992 Fund, in a spirit of mutual co-operation and with the common aims of both organizations in mind.
- 5 The Supplementary Fund shall reimburse the 1992 Fund all costs and expenses arising from administrative services performed by the 1992 Fund on behalf of the Supplementary Fund.

Article 18**Transitional provisions**

- 1 Subject to paragraph 4, the aggregate amount of the annual contributions payable in respect of contributing oil received in a single Contracting State during a calendar year shall not exceed 20% of the total amount of annual contributions pursuant to this Protocol in respect of that calendar year.
- 2 If the application of the provisions in article 11, paragraphs 2 and 3, would result in the aggregate amount of the contributions payable by contributors in a single Contracting State in respect of a given calendar year exceeding 20% of the total annual contributions, the contributions payable by all contributors in that State shall be reduced pro rata so that their aggregate contributions equal 20% of the total annual contributions to the Supplementary Fund in respect of that year.
- 3 If the contributions payable by persons in a given Contracting State shall be reduced pursuant to paragraph 2, the contributions payable by persons in all other Contracting States shall be increased pro rata so as to ensure that the total amount of contributions payable by all persons liable to contribute to the Supplementary Fund in respect of the calendar year in question will reach the total amount of contributions decided by the Assembly.
- 4 The provisions in paragraphs 1 to 3 shall operate until the total quantity of contributing oil received in all Contracting States in a calendar year, including the quantities referred to in article 14, paragraph 1, has reached 1,000 million tons or until a period of 10 years after the date of entry into force of this Protocol has elapsed, whichever occurs earlier.

Final clauses

Article 19

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

- 1 This Protocol shall be open for signature at London from 31 July 2003 to 30 July 2004.
- 2 States may express their consent to be bound by this Protocol by:
 - (a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - (b) signature subject to ratification, acceptance or approval followed by ratification, acceptance or approval; or
 - (c) accession.
- 3 Only Contracting States to the 1992 Fund Convention may become Contracting States to this Protocol.
- 4 Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Secretary-General.

Article 20

Information on contributing oil

Before this Protocol comes into force for a State, that State shall, when signing this Protocol in accordance with article 19, paragraph 2(a), or when depositing an instrument referred to in article 19, paragraph 4 of this Protocol, and annually thereafter at a date to be determined by the Secretary-General, communicate to the Secretary-General the name and address of any person who in respect of that State would be liable to contribute to the Supplementary Fund pursuant to article 10 as well as data on the relevant quantities of contributing oil received by any such person in the territory of that State during the preceding calendar year.

Article 21

Entry into force

- 1 This Protocol shall enter into force three months following the date on which the following requirements are fulfilled:
 - (a) at least eight States have signed the Protocol without reservation as to ratification, acceptance or approval, or have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General; and

- (b) the Secretary-General has received information from the Director of the 1992 Fund that those persons who would be liable to contribute pursuant to article 10 have received during the preceding calendar year a total quantity of at least 450 million tons of contributing oil, including the quantities referred to in article 14, paragraph 1.
- 2 For each State which signs this Protocol without reservation as to ratification, acceptance or approval, or which ratifies, accepts, approves or accedes to this Protocol, after the conditions in paragraph 1 for entry into force have been met, the Protocol shall enter into force three months following the date of the deposit by such State of the appropriate instrument.
- 3 Notwithstanding paragraphs 1 and 2, this Protocol shall not enter into force in respect of any State until the 1992 Fund Convention enters into force for that State.

Article 22

First session of the Assembly

The Secretary-General shall convene the first session of the Assembly. This session shall take place as soon as possible after the entry into force of this Protocol and, in any case, not more than thirty days after such entry into force.

Article 23

Revision and amendment

- 1 A conference for the purpose of revising or amending this Protocol may be convened by the Organization.
- 2 The Organization shall convene a Conference of Contracting States for the purpose of revising or amending this Protocol at the request of not less than one third of all Contracting States.

Article 24

Amendment of compensation limit

- 1 Upon the request of at least one quarter of the Contracting States, any proposal to amend the limit of the amount of compensation laid down in article 4, paragraph 2 (a), shall be circulated by the Secretary-General to all Members of the Organization and to all Contracting States.
- 2 Any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to the Legal Committee of the Organization for consideration at a date at least six months after the date of its circulation.
- 3 All Contracting States to this Protocol, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Legal Committee for the consideration and adoption of amendments.

- 4 Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting States present and voting in the Legal Committee, expanded as provided for in paragraph 3, on condition that at least one half of the Contracting States shall be present at the time of voting.
- 5 When acting on a proposal to amend the limit, the Legal Committee shall take into account the experience of incidents and in particular the amount of damage resulting therefrom and changes in the monetary values.
- 6 (a) No amendments of the limit under this article may be considered before the date of entry into force of this Protocol nor less than three years from the date of entry into force of a previous amendment under this article.
- (b) The limit may not be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in this Protocol increased by six per cent per year calculated on a compound basis from the date when this Protocol is opened for signature to the date on which the Legal Committee's decision comes into force.
- (c) The limit may not be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in this Protocol multiplied by three.
- 7 Any amendment adopted in accordance with paragraph 4 shall be notified by the Organization to all Contracting States. The amendment shall be deemed to have been accepted at the end of a period of twelve months after the date of notification, unless within that period not less than one quarter of the States that were Contracting States at the time of the adoption of the amendment by the Legal Committee have communicated to the Organization that they do not accept the amendment, in which case the amendment is rejected and shall have no effect.
- 8 An amendment deemed to have been accepted in accordance with paragraph 7 shall enter into force twelve months after its acceptance.
- 9 All Contracting States shall be bound by the amendment, unless they denounce this Protocol in accordance with article 26, paragraphs 1 and 2, at least six months before the amendment enters into force. Such denunciation shall take effect when the amendment enters into force.
- 10 When an amendment has been adopted by the Legal Committee but the twelve-month period for its acceptance has not yet expired, a State which becomes a Contracting State during that period shall be bound by the amendment if it enters into force. A State which becomes a Contracting State after that period shall be bound by an amendment which has been accepted in accordance with paragraph 7. In the cases referred to in this paragraph, a State becomes bound by an amendment when that amendment enters into force, or when this Protocol enters into force for that State, if later.

Article 25

Protocols to the 1992 Fund Convention

- 1 If the limits laid down in the 1992 Fund Convention have been increased by a Protocol thereto, the limit laid down in article 4, paragraph 2(a), may be increased by the same amount by means of the procedure set out in article 24. The provisions of article 24, paragraph 6, shall not apply in such cases.

- 2 If the procedure referred to in paragraph 1 has been applied, any subsequent amendment of the limit laid down in article 4, paragraph 2, by application of the procedure in article 24 shall, for the purpose of article 24, paragraphs 6(b) and (c), be calculated on the basis of the new limit as increased in accordance with paragraph 1.

Article 26

Denunciation

- 1 This Protocol may be denounced by any Contracting State at any time after the date on which it enters into force for that Contracting State.
- 2 Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General.
- 3 A denunciation shall take effect twelve months, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-General.
- 4 Denunciation of the 1992 Fund Convention shall be deemed to be a denunciation of this Protocol. Such denunciation shall take effect on the date on which denunciation of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention takes effect according to article 34 of that Protocol.
- 5 Notwithstanding a denunciation of the present Protocol by a Contracting State pursuant to this article, any provisions of this Protocol relating to the obligations to make contributions to the Supplementary Fund with respect to an incident referred to in article 11, paragraph 2(b), and occurring before the denunciation takes effect, shall continue to apply.

Article 27

Extraordinary sessions of the Assembly

- 1 Any Contracting State may, within ninety days after the deposit of an instrument of denunciation the result of which it considers will significantly increase the level of contributions for the remaining Contracting States, request the Director of the Supplementary Fund to convene an extraordinary session of the Assembly. The Director of the Supplementary Fund shall convene the Assembly to meet not later than sixty days after receipt of the request.
- 2 The Director of the Supplementary Fund may take the initiative to convene an extraordinary session of the Assembly to meet within sixty days after the deposit of any instrument of denunciation, if the Director of the Supplementary Fund considers that such denunciation will result in a significant increase in the level of contributions of the remaining Contracting States.
- 3 If the Assembly at an extraordinary session convened in accordance with paragraph 1 or 2 decides that the denunciation will result in a significant increase in the level of contributions for the remaining Contracting States, any such State may, not later than one hundred and twenty days before the date on which the denunciation takes effect, denounce this Protocol with effect from the same date.

Article 28

Termination

- 1 This Protocol shall cease to be in force on the date when the number of Contracting States falls below seven or the total quantity of contributing oil received in the remaining Contracting States, including the quantities referred to in article 14, paragraph 1, falls below 350 million tons, whichever occurs earlier.
- 2 States which are bound by this Protocol on the day before the date it ceases to be in force shall enable the Supplementary Fund to exercise its functions as described in article 29 and shall, for that purpose only, remain bound by this Protocol.

Article 29

Winding up of the Supplementary Fund

- 1 If this Protocol ceases to be in force, the Supplementary Fund shall nevertheless:
 - (a) meet its obligations in respect of any incident occurring before the Protocol ceased to be in force;
 - (b) be entitled to exercise its rights to contributions to the extent that these contributions are necessary to meet the obligations under paragraph 1(a), including expenses for the administration of the Supplementary Fund necessary for this purpose.
- 2 The Assembly shall take all appropriate measures to complete the winding up of the Supplementary Fund, including the distribution in an equitable manner of any remaining assets among those persons who have contributed to the Supplementary Fund.
- 3 For the purposes of this article the Supplementary Fund shall remain a legal person.

Article 30

Depositary

- 1 This Protocol and any amendments accepted under article 24 shall be deposited with the Secretary-General.
- 2 The Secretary-General shall:
 - (a) inform all States which have signed or acceded to this Protocol of:
 - (i) each new signature or deposit of an instrument together with the date thereof;
 - (ii) the date of entry into force of this Protocol;
 - (iii) any proposal to amend the limit of the amount of compensation which has been made in accordance with article 24, paragraph 1;

- (iv) any amendment which has been adopted in accordance with article 24, paragraph 4;
 - (v) any amendment deemed to have been accepted under article 24, paragraph 7, together with the date on which that amendment shall enter into force in accordance with paragraphs 8 and 9 of that article;
 - (vi) the deposit of an instrument of denunciation of this Protocol together with the date of the deposit and the date on which it takes effect;
 - (vii) any communication called for by any article in this Protocol;
- (b) transmit certified true copies of this Protocol to all Signatory States and to all States which accede to the Protocol.

3 As soon as this Protocol enters into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 31

Languages

This Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

DONE AT LONDON this sixteenth day of May, two thousand and three.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised by their respective Governments for that purpose, have signed this Protocol.

نسخة صادقة مصدقة من بروتوكول عام 2003 للاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1992 ، وأودع أصله لدى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية .

此件系《1992年设立国际油污损害赔偿基金国际公约的2003年议定书》的核证无误副本，其正本由国际海事组织秘书长保存。

CERTIFIED TRUE COPY of the Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992, the original of which is deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME du Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dont l'original est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.

ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ Протокола 2003 года к Международной конвенции о создании Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года, подлинник которого сдан на хранение Генеральному секретарю Международной морской организации.

COPIA AUTÉNTICA CERTIFICADA del Protocolo de 2003 relativo al Convenio internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992, cuyo original se ha depositado ante el Secretario General de la Organización Marítima Internacional.

عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية :

国际海事组织秘书长代表:

For the Secretary-General of the International Maritime Organization

Pour le Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale :

За Генерального секретаря Международной морской организации:

Por el Secretario General de la Organización Marítima Internacional:

لندن ،

伦敦，

London,

Londres, le

Лондон,

Londres,

Sei Tanihiki
30 July 2003

**PROTOCOLLO DEL 2003 ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE
DEL 1992 SULL'ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERNAZIONALE PER IL
RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALL'INQUINAMENTO DA
IDROCARBURI**

GLI STATI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

TENENDO PRESENTE la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi (di seguito "la convenzione CLC del 1992"),

CONSIDERATA la convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi (di seguito "la convenzione Fondo del 1992"),

AFFERMANDO l'importanza di mantenere l'applicabilità del regime internazionale di responsabilità in caso di inquinamento da idrocarburi e del sistema di risarcimento,

RILEVANDO che il risarcimento massimo previsto dalla convenzione Fondo del 1992 potrebbe risultare insufficiente per soddisfare le esigenze di indennizzo in determinate circostanze in alcuni Stati contraenti della convenzione,

RICONOSCENDO che un certo numero di Stati contraenti della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 ritengono che sia urgentemente necessario stanziare fondi integrativi destinati al risarcimento tramite l'istituzione di un meccanismo complementare al quale gli Stati possano accedere se lo desiderano,

RITENENDO che il meccanismo complementare debba cercare di garantire che le vittime di inquinamento da idrocarburi siano risarcite pienamente per le perdite o i danni subiti e che dovrebbe inoltre attenuare le difficoltà incontrate dalle vittime nei casi in cui l'ammontare del risarcimento disponibile nel quadro della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 sia insufficiente per soddisfare integralmente le richieste ricevibili, con la conseguenza che il fondo internazionale del 1992 per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi ha deciso in via provvisoria che pagherà solo una parte delle richieste dichiarate ricevibili,

CONSIDERANDO che l'accesso al meccanismo complementare sarà aperto soltanto agli Stati contraenti della convenzione Fondo del 1992,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Disposizioni generali

Articolo 1

Ai fini del presente Protocollo:

1. "convenzione CLC del 1992" indica la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi;
2. "convenzione Fondo del 1992" indica la convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi;
3. "fondo del 1992" indica il fondo del 1992 per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, istituito nel quadro della convenzione Fondo del 1992;
4. "Stato contraente" indica uno Stato contraente del presente protocollo, salvo indicazione contraria;
5. Quando il presente protocollo fa rinvio a disposizioni della convenzione Fondo del 1992, il termine "fondo" nella convenzione indica il "fondo complementare", salvo indicazione contraria;
6. "nave", "persona", "proprietario", "idrocarburi", "danni da inquinamento", "misure preventive" e "incidente" hanno lo stesso significato di cui all'articolo I della convenzione CLC del 1992;
7. "idrocarburi assoggettati a contributi", "unità di conto", "tonnellata", "garante" e "terminal" hanno lo stesso significato di cui all'articolo I della convenzione CLC del 1992;
8. "richiesta dichiarata ricevibile" indica una richiesta che è stata accettata dal fondo del 1992 o è stata dichiarata ricevibile tramite decisione di un tribunale competente vincolante in base al fondo del 1992, che non può essere soggetta a forme ordinarie di ricorso e che sarebbe stata completamente risarcita se il limite stabilito all'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione Fondo del 1992 non fosse stato applicato a quell'incidente;
9. "assemblea" indica l'assemblea del fondo internazionale complementare del 2003 per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi, salvo indicazione contraria;
10. "organizzazione" indica l'organizzazione marittima internazionale (*International Maritime Organization*, IMO);
11. "Segretario generale" indica il segretario generale dell'organizzazione.

Articolo 2

1. Con il presente protocollo è istituito un fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento,

denominato “fondo complementare internazionale del 2003 per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi” (di seguito “il fondo complementare”).

2. In ogni Stato contraente il fondo complementare è riconosciuto come persona giuridica avente la capacità di assumere diritti e obblighi secondo il diritto di tale Stato, nonché di stare in giudizio. Ogni Stato contraente riconosce il direttore del fondo complementare quale rappresentante legale del fondo.

Articolo 3

Il presente protocollo si applica esclusivamente:

- (a) ai danni da inquinamento causati:
 - (i) nel territorio di uno Stato contraente, incluse le acque territoriali, e
 - (ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita conformemente alle norme del diritto internazionale, o, qualora uno Stato contraente non abbia fissato tale zona, in una fascia di mare situata al di là delle acque territoriali di detto Stato contraente e ad esse contigua, conformemente al diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali;
- (b) a misure preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a prevenire o limitare al minimo i danni.

Risarcimento complementare

Articolo 4

1. Il fondo complementare risarcisce i soggetti che hanno subito un danno da inquinamento e non hanno potuto ottenere un risarcimento completo e adeguato per una richiesta di indennizzo per danni dichiarata ricevibile ai sensi della convenzione Fondo del 1992, perché il danno totale supera o rischia di superare il limite del risarcimento applicabile di cui all'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione Fondo del 1992, rispetto a qualsiasi incidente.
- 2(a) L'importo complessivo del risarcimento pagabile dal fondo complementare ai sensi del presente articolo è limitato rispetto a ogni incidente, in modo tale che la somma totale di questo importo e l'ammontare del risarcimento effettivamente pagato ai sensi della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 nell'ambito di applicazione del presente protocollo non ecceda 750 milioni di unità di conto.
- (b) L'importo di 750 milioni di unità di conto di cui alla lettera a) è convertita in valuta nazionale sulla base del valore della valuta in

oggetto, in riferimento al diritto speciale di prelievo alla data determinata dall'assemblea del fondo del 1992 per la conversione dell'importo massimo pagabile ai sensi della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992.

3. Quando l'ammontare delle richieste dichiarate ricevibili nei confronti del fondo complementare supera l'ammontare complessivo del risarcimento pagabile a norma del paragrafo 2, la somma disponibile è distribuita in modo tale che la proporzione tra la richiesta ricevibile e l'ammontare del risarcimento effettivamente ottenuto dal ricorrente ai sensi del presente protocollo sia identica per tutti i ricorrenti.
4. Il fondo complementare risarcisce soltanto le richieste dichiarate ricevibili nei modi definiti all'articolo 1, paragrafo 8.

Articolo 5

Il fondo complementare effettua un versamento quando l'assemblea del fondo del 1992 ritiene che l'ammontare totale delle richieste dichiarate ricevibili superi o rischi di superare l'ammontare complessivo del risarcimento disponibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione Fondo del 1992 e, di conseguenza, l'assemblea decide in via provvisoria o definitiva che saranno effettuati pagamenti solo per una porzione delle richieste dichiarate ricevibili. L'assemblea del fondo complementare stabilisce quindi se e in quale misura il fondo complementare paga la proporzione delle richieste dichiarate ricevibili e non soddisfatte ai sensi della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992.

Articolo 6

1. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, i diritti di risarcimento nei confronti del fondo complementare si estinguono solo se si estinguono nei confronti del fondo del 1992 ai sensi dell'articolo 6 della convenzione Fondo del 1992.
2. Una richiesta presentata al fondo del 1992 è considerata come presentata dallo stesso ricorrente al fondo complementare.

Articolo 7

1. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, della convenzione Fondo del 1992 si applicano alle azioni per risarcimento intentate nei confronti del fondo complementare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente protocollo.
2. In caso di un'azione di risarcimento per danni da inquinamento intentata presso un tribunale competente ai sensi dell'articolo IX della convenzione del 1992 sulla responsabilità contro il proprietario di una nave o il suo garante, il tribunale ha competenza giurisdizionale

esclusiva in qualsiasi azione di risarcimento nei confronti del fondo complementare in relazione allo stesso danno ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo. Tuttavia, nel caso di azione di risarcimento per danni da inquinamento ai sensi della convenzione CLC del 1992 intentata presso un tribunale in uno Stato contraente della stessa convenzione ma non del presente protocollo, qualsiasi azione nei confronti del fondo complementare ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo può essere presentata, a scelta del ricorrente, presso un tribunale dello Stato in cui ha sede il fondo complementare o presso un tribunale di uno Stato contraente del presente protocollo competente ai sensi dell'articolo IX della convenzione CLC del 1992.

3. In deroga al paragrafo 1, quando un'azione di risarcimento per danni da inquinamento è stata intentata nei confronti del fondo del 1992 presso un tribunale di uno Stato firmatario della convenzione CLC del 1992 ma non del presente protocollo, qualsiasi azione collegata nei confronti del fondo complementare può essere presentata, a scelta del ricorrente, presso un tribunale dello Stato in cui ha sede il fondo complementare o presso un tribunale di uno Stato contraente competente ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 8

1. Con riserva della decisione concernente la ripartizione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del presente protocollo, qualsiasi sentenza emessa nei confronti del fondo complementare da un tribunale competente conformemente all'articolo 7, è riconosciuta e diventa esecutiva in ogni Stato contraente alle stesse condizioni di cui all'articolo X della convenzione CLC del 1992, quando la sentenza è divenuta esecutiva nello Stato di origine e nel relativo Stato non può più essere soggetta alle forme ordinarie di ricorso.
2. Uno Stato contraente può applicare regole diverse per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, a condizione che abbiano l'effetto di assicurare che le sentenze siano riconosciute ed eseguite almeno nella stessa misura di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

1. In merito a qualsiasi risarcimento per danni da inquinamento pagato dal fondo complementare in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, il fondo complementare acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto così risarcito può beneficiare nei confronti del proprietario o del suo garante ai sensi della convenzione CLC del 1992.
2. Il fondo complementare acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto risarcito può beneficiare ai sensi della convenzione CLC del 1992 nei confronti del fondo del 1992.

3. Nessuna disposizione del presente protocollo osta al diritto di ricorso o di surrogazione del fondo complementare nei confronti di soggetti diversi da quelli citati ai precedenti paragrafi. In ogni caso, il diritto di surrogazione del fondo complementare nei confronti di tali soggetti non può essere meno favorevole di quello di un assicuratore del soggetto al quale è stato versato il risarcimento.
4. Fatti salvi eventuali altri diritti esistenti di surrogazione o ricorso nei confronti del fondo complementare, uno Stato contraente o una sua amministrazione che abbia versato un risarcimento per danni da inquinamento in conformità con le leggi nazionali acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto così risarcito avrebbe beneficiato ai sensi del presente protocollo.

Contributi

Articolo 10

1. In relazione a ogni singolo Stato contraente, i contributi annui al fondo complementare sono versati da qualunque soggetto, nell'anno di calendario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) o b), abbia ricevuto in totale quantità superiori a 150 000 tonnellate di:
 - (a) idrocarburi assoggettati a contributi, trasportati via mare ai porti o ai terminal situati nel territorio dello Stato; e
 - (b) idrocarburi assoggettati a contributi, trasportati via mare, scaricati in un porto o in un terminal di uno Stato non contraente, in impianti situati nel territorio dello Stato contraente, a condizione che gli idrocarburi assoggettati a contributi siano presi in considerazione solo in virtù del presente comma al primo ricevimento in uno Stato contraente dopo lo scarico nello Stato non contraente.
2. In relazione all'obbligo di versare contributi al fondo complementare si applica l'articolo 10, paragrafo 2 della convenzione Fondo del 1992.

Articolo 11

1. Per valutare l'ammontare degli eventuali contributi annui dovuti e tenere conto della necessità di disporre di fondi liquidi sufficienti, per ogni anno di calendario l'assemblea elabora una stima di bilancio strutturata come segue:
 - (i) Spese
 - (a) costi e spese legati all'amministrazione del fondo complementare nell'anno di riferimento e l'eventuale disavanzo dovuto a operazioni negli anni precedenti;
 - (b) pagamenti da effettuare dal fondo complementare nell'anno di riferimento per soddisfare le richieste risarcitorie nei confronti del fondo

complementare di cui all'articolo 4, inclusi rimborsi di prestiti precedentemente ottenuti dal fondo complementare per soddisfare dette richieste;

(ii) Entrate

- (a) fondi eccedentari derivanti dalle operazioni degli anni precedenti, inclusi gli interessi;
 - (b) contributi annui, se necessari per mantenere il bilancio in equilibrio;
 - (c) altre entrate.
2. L'assemblea decide l'ammontare totale dei contributi da imporre. In base a questa decisione, per ogni Stato contraente il direttore del fondo complementare calcola per ogni soggetto di cui all'articolo 10 l'ammontare del relativo importo annuo:
- (a) se il contributo è destinato a soddisfare i pagamenti di cui al paragrafo 1(i)(a) sulla base di una somma fissa per ogni tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuta nel relativo Stato dal soggetto interessato nell'anno di calendario precedente; e
 - (b) se il contributo è destinato a soddisfare i pagamenti di cui al paragrafo 1(i)(b) sulla base di una somma fissa per ogni tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuta dal soggetto interessato nell'anno di calendario precedente quello in cui si è verificato l'incidente in oggetto, a condizione che lo Stato fosse uno Stato contraente del presente protocollo al momento dell'incidente.
3. Le somme di cui al paragrafo 2 sono ottenute dividendo l'ammontare totale dei contributi richiesti per l'ammontare totale degli idrocarburi soggetti a contributo ricevuto in tutti gli Stati contraenti nell'anno di riferimento.
4. Il contributo annuo è dovuto alla data da stabilire nel regolamento interno del fondo complementare. L'assemblea può scegliere una data diversa per il pagamento.
5. L'assemblea può decidere, secondo modalità da stabilire nel regolamento finanziario del fondo complementare, di effettuare trasferimenti tra fondi ricevuti conformemente al paragrafo 2, lettera a) e fondi ricevuti conformemente al paragrafo 2, lettera b).

Articolo 12

1. Ai contributi al fondo complementare si applica l'articolo 13 della convenzione Fondo del 1992.
2. Uno Stato contraente può assumere l'obbligo di versare contributi al fondo complementare secondo la procedura indicata all'articolo 14 della convenzione Fondo del 1992.

Articolo 13

1. Gli Stati contraenti comunicano al direttore del fondo complementare le informazioni sugli idrocarburi ricevuti ai sensi dell'articolo 15 della convenzione Fondo del 1992, a condizione che, tuttavia, le comunicazioni trasmesse al direttore del fondo del 1992 ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 della convenzione Fondo del 1992 si presumano effettuate anche in virtù del presente protocollo.
2. Se uno Stato contraente non adempie agli obblighi relativi alla presentazione della comunicazione di cui al paragrafo 1 e se tale omissione genera una perdita finanziaria per il fondo complementare, lo Stato contraente in questione è tenuto a risarcire il fondo complementare per tale perdita. L'assemblea decide, su raccomandazione del direttore del fondo complementare, se detto risarcimento deve essere versato dallo Stato contraente di cui trattasi.

Articolo 14

1. Fatto salvo l'articolo 10, ai fini del presente protocollo si presume che ogni Stato contraente riceva almeno 1 milione di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributi.
2. Se la somma complessiva degli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti in uno Stato contraente è inferiore a 1 milione di tonnellate, lo Stato contraente assume gli obblighi applicabili ai sensi del presente protocollo a qualsiasi soggetto che sarebbe tenuto a contribuire al fondo complementare in relazione agli idrocarburi ricevuti nel territorio di detto Stato nella misura in cui non esistono soggetti responsabili per la quantità complessiva degli idrocarburi ricevuti.

Articolo 15

1. Se in uno Stato contraente non esiste un soggetto che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 10, ai fini del presente protocollo detto Stato contraente informa al riguardo il direttore del fondo complementare.
2. Il fondo complementare non effettua risarcimenti per danni da inquinamento nel territorio, nelle acque territoriali o nella zona economica esclusiva o nell'area determinata ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto ii) del presente protocollo, di uno Stato contraente in relazione a un determinato incidente o per misure preventive, adottate per prevenire o ridurre al minimo il danno, finché gli obblighi di comunicare al direttore del fondo complementare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 e del paragrafo 1 del presente articolo non sono stati adempiuti in relazione a detto Stato contraente per tutti gli anni precedenti all'incidente.

L'assemblea determina nel regolamento interno le circostanze in cui si ritiene che uno Stato contraente non abbia ottemperato ai propri obblighi.

3. Se un risarcimento è stato temporaneamente rifiutato ai sensi del paragrafo 2, il risarcimento è negato permanentemente in merito all'incidente in questione se gli obblighi di comunicare al direttore del fondo complementare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 e del paragrafo 1 del presente articolo non sono stati adempiuti entro un anno dalla notifica da parte del direttore del fondo complementare agli Stati contraenti dell'omissione della comunicazione.
4. Dai contributi dovuti al fondo complementare è dedotto il risarcimento dovuto al debitore o ai suoi agenti.

Organizzazione e amministrazione

Articolo 16

1. Il fondo complementare dispone di un'assemblea e di un segretariato presieduto da un direttore.
2. Gli articoli dal 17 al 20 e dal 28 al 33 della convenzione Fondo del 1992 si applicano all'assemblea, al segretariato e al direttore del fondo complementare.
3. L'articolo 34 della convenzione Fondo del 1992 si applica al fondo complementare.

Articolo 17

1. Il segretariato del fondo del 1992 e il direttore del fondo, possono anche svolgere le funzioni di segretariato e direttore del fondo complementare.
2. Se, in conformità con il paragrafo 1, il segretariato e il direttore del fondo del 1992 svolgono anche le funzioni di segretariato e direttore del fondo complementare, quest'ultimo è rappresentato, in caso di conflitto di interesse tra il fondo del 1992 e il fondo complementare, dal presidente dell'assemblea.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente protocollo e della convenzione Fondo del 1992, il direttore del fondo complementare, nonché il personale e gli esperti da lui designati, non sono ritenuti inadempienti alle disposizioni dell'articolo 30 della convenzione Fondo del 1992 applicato dall'articolo 16, paragrafo 2 del presente protocollo nelle misura in cui svolgano i loro compiti conformemente al presente articolo.
4. L'assemblea si adopera per non prendere decisioni incompatibili con le decisioni prese dall'assemblea del fondo del 1992. In caso di divergenze di opinione rispetto a questioni amministrative comuni, l'assemblea cerca di ottenere un consenso con l'assemblea del fondo del 1992, in uno

spirito di collaborazione reciproca e tenendo presente gli obiettivi comuni delle due organizzazioni.

5. Il fondo complementare rimborsa al fondo del 1992 tutti i costi e tutte le spese derivanti da servizi amministrativi svolti dal fondo del 1992 per conto del fondo complementare.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1. Fermo restando il paragrafo 4, l'ammontare complessivo dei contributi pagabili in relazione agli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti in uno Stato contraente in un anno di calendario non supera il 20% dell'ammontare totale dei contributi annui ai sensi del presente Protocollo in relazione all'anno di calendario di riferimento.
2. Se a seguito dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 l'ammontare complessivo dei contributi pagabili dai contribuenti in un unico Stato contraente in relazione a un determinato anno di calendario dovesse risultare superiore al 20% dei contributi totali annui, i contributi pagabili da tutti i contribuenti in detto Stato sono ridotti proporzionalmente in modo che i loro contributi complessivi siano uguali al 20% dei contributi totali annui al fondo complementare nell'anno di riferimento.
3. Se i contributi pagabili dai soggetti in un determinato Stato contraente sono ridotti ai sensi del paragrafo 2, i contributi pagabili dai soggetti in tutti gli altri Stati contraenti sono aumentati in proporzione per garantire che l'ammontare totale dei contributi pagabili da tutti i soggetti tenuti a versare contributi al fondo complementare in relazione all'anno di calendario in questione raggiunga l'ammontare totale dei contributi deciso dall'assemblea.
4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano finché la quantità totale degli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuta in tutti gli Stati contraenti in un anno di calendario, incluse le quantità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, non raggiunge 1 miliardo di tonnellate o fino alla scadenza di un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, se questa scadenza è più ravvicinata.

Clausole finali

Articolo 19

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente protocollo è aperto alla firma a Londra dal 31 luglio 2003 al 30 luglio 2004.
2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente protocollo mediante:
 - (a) firma senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; o
 - (b) firma subordinata a ratifica, accettazione o approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
 - (c) adesione.
3. Possono diventare Stati contraenti del presente protocollo soltanto gli Stati contraenti della convenzione Fondo 1992.
4. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano tramite il deposito di uno strumento formale idoneo presso il segretario generale.

Articolo 20

Informazioni sugli idrocarburi assoggettati a contributi

Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo nei confronti di uno Stato, detto Stato, quando firma il presente protocollo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), o quando deposita lo strumento di cui all'articolo 19, paragrafo 4, e successivamente a scadenza annuale alla data stabilita dal Segretariato generale, comunica al Segretario generale il nome e l'indirizzo degli eventuali soggetti che, per quanto concerne lo Stato in questione, sarebbero tenuti a contribuire al fondo complementare ai sensi dell'articolo 10, nonché i dati sulle relative quantità di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti da eventuali soggetti nel suo territorio nell'anno di calendario precedente.

Articolo 21

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui sono soddisfatti i seguenti requisiti:
 - (a) almeno otto Stati hanno firmato il protocollo senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il segretario generale; e
 - (b) il segretario generale ha ricevuto informazioni dal direttore del fondo 1992 in base alle quali i soggetti che sarebbero tenuti a contribuire ai

sensi dell'articolo 10 hanno ricevuto nell'anno di calendario precedente un totale di almeno 450 milioni di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributi, incluse le quantità di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

2. Nei confronti di ogni Stato che firma il presente protocollo senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o che ratifica, accetta, approva o aderisce al presente protocollo, dopo aver soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 1 per l'entrata in vigore, il protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente protocollo non entra in vigore nei confronti degli Stati per i quali non si applica la convenzione Fondo del 1992.

Articolo 22

Prima sessione dell'assemblea

Il segretario generale convoca la prima sessione dell'assemblea. La sessione si svolge appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente protocollo e, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore.

Articolo 23

Revisione e modifica

1. L'organizzazione può convocare una conferenza per rivedere o modificare il presente protocollo.
2. L'organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti per rivedere o modificare il presente protocollo su richiesta di almeno un terzo di tutti gli Stati contraenti.

Articolo 24

Modifica del massimale per il risarcimento

1. Su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti, il segretario generale trasmette a tutti i membri dell'organizzazione e a tutti gli Stati contraenti le proposte di modifica del massimale per il risarcimento stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
2. Gli emendamenti proposti e trasmessi come sopra sono sottoposti all'attenzione del comitato giuridico dell'organizzazione almeno sei mesi dopo la data della loro trasmissione.
3. Tutti gli Stati contraenti del presente protocollo, indipendentemente dal fatto che essi siano membri dell'organizzazione, hanno diritto di partecipare ai lavori del comitato giuridico per l'esame e l'adozione degli emendamenti.

4. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti nel comitato giuridico, esteso come previsto al paragrafo 3, a condizione che almeno la metà degli Stati contraenti sia presente alla votazione.
5. Quando si pronuncia su una proposta intesa a modificare il massimale di risarcimento, il comitato giuridico prende in considerazione l'esperienza acquisita in materia di incidenti e, in particolare, l'ammontare dei danni da essi derivanti e le modifiche del valore monetario.
- 6(a) Non possono essere prese in considerazione modifiche del massimale di risarcimento di cui al presente articolo prima della data di entrata in vigore del presente protocollo o prima di tre anni dall'entrata in vigore di un emendamento adottato precedentemente in virtù del presente articolo.
- (b) Il massimale non può essere aumentato fino a superare un importo corrispondente al massimale stabilito nel presente protocollo maggiorato del 6 % all'anno calcolato su una base composta dalla data in cui il presente protocollo è aperto alla firma alla data in cui la decisione del comitato giuridico prende effetto.
- (c) Il massimale non può essere aumentato fino a superare l'importo corrispondente al massimale stabilito nel presente protocollo moltiplicato per tre.
7. Gli emendamenti adottati ai sensi del paragrafo 4 sono notificati dall'organizzazione a tutti gli Stati contraenti. L'emendamento è ritenuto accettato al termine di un periodo di dodici mesi dopo la data di notifica, a meno che entro questa scadenza non meno di un quarto degli Stati che erano Stati contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento da parte del comitato giuridico abbia comunicato all'organizzazione di non accettare l'emendamento. In questo caso l'emendamento è respinto e non entra in vigore.
8. Un emendamento ritenuto accettato ai sensi del paragrafo 7 entra in vigore dodici mesi dopo la sua accettazione.
9. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall'emendamento, a meno che essi non denuncino il presente protocollo ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore dello stesso. Tale denuncia prende effetto quando l'emendamento entra in vigore.
10. Quando un emendamento è stato adottato dal comitato giuridico ma il periodo di dodici mesi per la sua accettazione non è ancora scaduto, uno Stato che diventa Stato contraente in questo periodo è vincolato dall'emendamento se quest'ultimo entra in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente dopo questo periodo è vincolato da un emendamento che è stato accettato ai sensi del paragrafo 7. Nei casi citati al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento quando lo stesso

entra in vigore, o quando il presente protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato, se tale data è successiva alla precedente.

Articolo 25

Protocolli alla convenzione Fondo del 1992

1. Se i massimali stabiliti nella convenzione Fondo del 1992 sono stati innalzati da un protocollo ad essa allegato, il massimale stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) può essere maggiorato dello stesso importo tramite la procedura indicata all'articolo 24. Le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 6 non si applicano a tali casi.
2. Se la procedura di cui al paragrafo 1 è stata applicata, eventuali successive modifiche del massimale stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, in applicazione della procedura di cui all'articolo 24, ai fini dell'articolo 24, paragrafo 6, lettere b) e c), sono calcolate sulla base del nuovo massimale maggiorato in conformità con il paragrafo 1.

Articolo 26

Denuncia

1. Il presente protocollo può essere denunciato da qualsiasi Stato contraente in qualunque momento dopo la data di entrata in vigore nei suoi confronti.
2. La denuncia si effettua tramite il deposito di uno strumento presso il Segretario generale.
3. La denuncia è efficace dodici mesi dopo il deposito presso il Segretario generale o dopo un periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia.
4. La denuncia della convenzione Fondo 1992 comporta automaticamente la denuncia del presente protocollo. Tale denuncia è efficace il giorno in cui la denuncia del protocollo del 1992 che modifica la convenzione Fondo del 1971 prende effetto ai sensi dell'articolo 34 del protocollo in oggetto.
5. Nonostante l'avvenuta denuncia del presente protocollo da parte di uno Stato contraente ai sensi del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del presente protocollo relative agli obblighi di effettuare contributi al fondo complementare per un incidente di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) e che avviene prima dell'entrata in vigore della denuncia.

*Articolo 27**Sessioni straordinarie dell'assemblea*

1. Uno Stato contraente può, entro novanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia il cui effetto è giudicato suscettibile di aumentare sensibilmente il livello di contributi per i restanti Stati contraenti, chiedere al direttore del fondo complementare di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea. Il direttore del fondo complementare convoca l'Assemblea non oltre sessanta giorni dopo il ricevimento della richiesta.
2. Il direttore del fondo complementare può prendere l'iniziativa di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea entro sessanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia, qualora ritenga che detta denuncia generi un aumento significativo del livello di contributi degli altri Stati contraenti.
3. Se in occasione di una sessione straordinaria convocata ai sensi del paragrafo 1 o 2 l'assemblea decide che la denuncia implica un aumento considerevole del livello di contributi per gli altri Stati contraenti, qualunque di questi Stati può, non oltre centoventi giorni prima della data di entrata in vigore della denuncia, denunciare il presente protocollo con effetto a partire dalla stessa data.

*Articolo 28**Cessazione*

1. Il presente protocollo cessa di essere in vigore il giorno in cui il numero di Stati contraenti è inferiore a sette o in cui la quantità totale di idrocarburi soggetti a contributi ricevuta negli altri Stati contraenti, incluse le quantità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è inferiore a 350 milioni di tonnellate, se questa data è posteriore alla precedente.
2. Gli Stati che sono vincolati dal presente protocollo il giorno prima della data in cui esso cessa di essere in vigore consentono al fondo complementare di esercitare le sue funzioni di cui all'articolo 29 e, solo a tal fine, restano vincolati dal presente protocollo.

*Articolo 29**Liquidazione del fondo complementare*

1. Qualora il presente protocollo cessi di essere in vigore, in ogni caso il fondo complementare:
 - (a) adempie agli obblighi relativi agli incidenti avvenuti prima che il protocollo cessi di essere in vigore;
 - (b) ha diritto di esercitare i suoi diritti in materia di contributi nella misura in cui detti contributi sono necessari per adempiere agli obblighi di cui al

- paragrafo 1, lettera a), incluse le spese di amministrazione del fondo complementare necessarie a tal fine.
2. L'assemblea adotta tutte le misure necessarie per completare la liquidazione del fondo complementare, inclusa la ripartizione equa dei beni rimanenti tra i soggetti che hanno contribuito al fondo complementare.
 3. Ai fini del presente articolo il fondo complementare resta una persona giuridica.

Articolo 30
Depositario

1. Il presente protocollo e gli emendamenti accettati ai sensi dell'articolo 24 sono depositati presso il segretario generale.
2. Il segretario generale:
 - (a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente protocollo o vi hanno aderito:
 - (i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento e della relativa data;
 - (ii) della data di entrata in vigore del presente protocollo;
 - (iii) di proposte concernenti la modifica del massimale per il risarcimento presentate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1;
 - (iv) di emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4;
 - (v) di emendamenti ritenuti accettati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, unitamente alla data in cui gli emendamenti in questione entrano in vigore ai sensi dei paragrafi 8 e 9 dello stesso articolo;
 - (vi) del deposito di uno strumento di denuncia del presente protocollo e della data del deposito e della data di entrata in vigore;
 - (vii) delle comunicazioni previste dagli articoli del presente protocollo;
 - (b) trasmette copie certificate conformi del presente protocollo a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati che aderiscono al protocollo.
3. Non appena il presente protocollo entra in vigore, il testo viene trasmesso dal segretario generale al segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e pubblicazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 31

Lingue

Il presente protocollo è redatto in un unico esemplare in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede.

FATTO A LONDRA il sedici maggio, duemilatre.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato il presente protocollo.

PAGINA BIANCA

€ 0,92



14PDL0068520